

Città di Vibo Valentia



CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 1

Piano di Adone e Coesione (PAC)
Servizi di cura agli Anziani non Autosufficienti
CIG: **6366899344** - CUP: **E41E15000190001**

Art. 1

Oggetto del Capitolato

Il presente capitolato ha per oggetto il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) a favore di soggetti anziani non autosufficienti affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminale in condizioni di fragilità e limitazioni dell'autonomia, residenti nei comuni facenti parte del Distretto n. 1: Vibo Valentia, Filadelfia, Francavilla Angitola, Filogaso, Francica, Ionadi, Maierato Monterosso, Pizzo, Polia, S. Costantino Calabro, S. Gregorio d'Ipbona, S. Onofrio, Stefanaceni.

Il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani sarà realizzato con risorse finanziarie del Programma Nazionale Servizi di cura PAC Anziani –Primo riparto, destinate all'attivazione o implementazione di prestazioni di natura socio-assistenziale del servizio di assistenza domiciliare integrata.

Art.2

Principi e finalità.

Il Servizio di Assistenza domiciliare integrata è un servizio che assicura prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in forma integrata e organizzate per rispondere ai bisogni di natura sociale e sanitaria del cittadino richiedente.

L'Assistenza Domiciliare Integrata è finalizzata a salvaguardare le singole persone in stato di bisogno, al fine di evitare l'istituzionalizzazione impropria, e ridurre gli stati di cronicizzazione, di malessere e di emarginazione fisica, sociale e psicologica.

L'accesso alle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata viene attivato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale.

Le prestazioni a carattere sanitario (mediche, infermieristiche e riabilitative) sono fornite dall'ASP.

Il servizio deve essere organizzato in modo tale che le prestazioni vengano effettuate presso il domicilio dell'utente o la sua dimora abituale, dal lunedì al sabato, in orario sia antimeridiano che pomeridiano, secondo le esigenze dell'utente e compatibilmente alla finalità del servizio stesso.

Il servizio Assistenza Integrata, condivide con le diverse tipologie di prestazioni professionali socio-assistenziali e sanitarie le finalità e gli obiettivi generali così come

sotto descritti:

- 1) favorire l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
- 2) tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero-mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
- 3) limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni di grave dipendenza, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento, riducendo così il ricorso all'ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali;
- 4) favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvoglimento;
- 5) prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento, di solitudine, di bisogno e migliorare la qualità della vita in generale;
- 6) curare ed assistere i pazienti in condizioni di salute tali che siano trattabili a domicilio, migliorando la qualità della vita degli stessi.

Art 3

Destinatari del servizio

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è rivolto ad anziani in condizione di non autosufficienti o di ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario, residenti nei comuni di : Vibo Valentia, Filadelfia, Francavilla Angitola, Filogaso, Francica, Ionadi, Maierato Monterosso, Pizzo, Polia, S. Costantino Calabro, S. Gregorio d'Ippona, S. Onofrio, Stefanaceni.

Art.4

Prestazioni del Servizio

Il servizio è svolto al domicilio degli utenti residenti nei comuni di Vibo Valentia, Filadelfia, Francavilla Angitola, Filogaso, Francica, Ionadi, Maierato Monterosso, Pizzo, Polia, S. Costantino Calabro, S. Gregorio d'Ippona, S. Onofrio, Stefanaceni. Le prestazioni orarie, frazionabili nel corso della giornata, effettuate dal lunedì al sabato in orario sia antimeridiano che pomeridiano, dovranno essere concordate con il competente ufficio comunale, tenuto conto dell'eventuale proroga che potrebbe essere concessa dal Ministero.

Le prestazioni di seguito descritte saranno effettuate, in ragione delle rispettive competenze, dalle figure professionali richieste nel presente bando:

1. Prestazioni di cura degli ambienti di vita della persona:

- governo dell'ambiente di vita della persona;
- preparazione pasti caldi;
- approvvigionamento degli alimenti e dei generi di consumo necessari;
- provvedere all'igiene e al cambio della biancheria;
- provvedere alla sanificazione e sanitizzazione di vita della persona;

2. Prestazioni di tipo assistenziale:

1. Aiuto nelle attività di cura della persona:

- sostegno, accompagnamento e cura delle funzioni autonome nonché supporto nella limitata autonomia sia per la deambulazione che negli atti di vita quotidiana;
- aiuto ed assistenza nella totale igiene personale compresa l'eventuale vestizione e vestizione nelle giornaliere attività di cura della persona e dell'igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;

2. Aiuto a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:

- aiuto nella corretta deambulazione e prevenzione dei danni derivati da scarsa e

insufficiente mobilità;

- aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi e mangiare da soli;
- aiuto alle figure sanitarie quali infermieri professionali nell'effettuazione delle prestazioni sanitarie;
- educazione al movimento favorendo movimenti di mobilitazione semplici;
- controllo, su indicazione delle professionalità sanitarie, della corretta assunzione dei farmaci;
- osservazione, riconoscimento per riferire al medico, infermiere professionale e ai familiari alcuni dei comuni sintomi di allarme che l'utente può perscrutare (pallore, sudorazione ecc...);
- provvedere al trasporto di utenti anche in carrozzella;
- provvedere (o collaborare alla preparazione e/o assunzione dei pasti, controllando anche l'osservazione di particolari diete che la persona deve seguire);
- attuare, su indicazione del personale sanitario o medico interventi di primo soccorso utilizzando specifici controlli per mantenere in sicurezza la persona assistita e ridurre al massimo il rischio;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
collabora e interviene nell'ambito d'interventi igienico-sanitari nonché riabilitativi praticati presso il domicilio dell'utente e comunque sotto controllo del personale medico come previsto dalle vigenti norme;
- compie attività in sostituzione e appoggio dei familiari dell'Unità Valutativa Multidimensionale così come previsto nel Piano di Assistenza Personalizzato;

3. **di tipo sociale:**

- cura i rapporti con i familiari e la comunità;
- aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative;
- accompagnamento c/o presidi sanitari per la risoluzione di problemi di rilevanza sanitaria o sociale;
- registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utente;
- relazione mensile sull'andamento del servizio da presentare al Servizio Sociale del Comune.

Le prestazioni socio-assistenziali di assistenza domiciliare si dovranno integrare e coordinare con le prestazioni sanitarie, attribuite per competenza ai rispettivi servizi dell'ASP VV secondo quanto indicato nel Piano personale di Assistenza.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà altresì provvedere a fornire l'elenco nominativo e il curriculum degli operatori impegnati nel servizio, nonché garantire la presenza in zona, di un responsabile tecnico con esperienza di servizio.

Art. 5

Orario di servizio

Il Servizio di assistenza dovrà essere assicurato nei giorni feriali, di norma nella fascia oraria mattutina ed in caso di necessità anche in quella pomeridiana e comunque nell'arco orario ricompreso fra le ore 8.00 e le ore 19,00. In caso di festività infrasettimanale il servizio eventualmente non prestato va recuperato nell'arco del mese o nel primo mese successivo. In entrambi i casi l'effettuazione delle prestazioni sarà concordata con il servizio sociale professionale del Comune di appartenenza.

Le prestazioni per ciascun anziano saranno erogate tenendo conto delle reali esigenze dell'utente.

Art. 6 Personale

Tenuto conto degli obiettivi che il servizio persegue, degli utenti cui esso è diretto e dei bisogni reali di detta utenza, l'Ente affidatario dovrà impiegare i seguenti operatori:

- n. 1 Assistente Sociale (cat. D2) per n. 482 ore per l'intera durata del servizio per un importo complessivo di €. 9.379,72 più IVA al 4% sedovuta;
- n. 7 operatori (Cat. C1) per n. 12.060 ore complessive per l'intera durata del servizio per un importo complessivo di €. 215.029,80 più IVA al 4% se dovuta;

Tali figure professionali garantiranno gli interventi socio-assistenziali, attivati dalle figure professionali operanti allo sportello PUA che accolgono la domanda, analizzano il bisogno socio – sanitario, valutano la sussistenza dei requisiti di accesso all'ADI e dopo aver espletato le procedure delle schede SVAMA attivano l'UVM.

L'UVM formulerà il PAI (Piano di assistenza Individuale) che sarà condiviso con l'utente o rete familiare e da essi sottoscritto.

Le prestazioni sanitarie saranno svolte da Personale fornito dall'ASL e le prestazioni Socio-assistenziali saranno espletate dalla Cooperativa affidataria . Le figure professionali impegnate concorreranno, ciascuna per la propria competenza, alla realizzazione sinergica ed integrata del Piano di assistenza individuale strutturato per ciascun utente.

Art.7 Ammontare dell'appalto

L'ammontare dell'appalto è pari ad **€ 230.769,23** oltre IVA al 4% se dovuta, così ripartito:

Costo non soggetto a ribasso : **€ 224.409,52 per spese di personale;**

Costo soggetto a ribasso : **€ 6.359,71 per spese di gestione;**

Utenti previsti, residenti nel territorio del distretto, **n.77;**

Ore di assistenza domiciliare OSS: **N. 12.060**

Ore di coordinamento part time: **N. 482**

L'appalto è finanziato con fondi PAC.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto mensilmente quanto dovuto in base alle effettive ore svolte da ciascun operatore, più l'importo in proporzione delle spese di gestione, che sarà pagato al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara. Su detto importo complessivo sarà calcolata l'I.V.A. salvo per i soggetti esenti, che sarà versata con le modalità di cui all' art . 1, comma 629 della legge 190/2014.

Il Codice Identificativo di Gara assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (CIG) è CIG: **6366899344** - CUP: **E41E15000190001**

Art. 8 DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 si è esenti dalla redazione del DUVRI in quanto i rischi rientrano nell'attività propria della ditta appaltatrice, quindi sono rischi specifici dell'attività propria del personale della ditta. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà presentare alla stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto, idonea dichiarazione attestante che il personale utilizzato abbia idoneità tecnico-professionale adeguata alle mansioni richieste e presentare all'Ente committente documento specifico attestante la formazione-informazione effettuata sul personale

relativamente ai rischi propri della prestazione richiesta.

Art. 9 Procedure e criteri di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 e dell'art. 83 D.Lgs 163/2006.

Art. 10 REQUISITI ARTT. 41 E 42 D.Lgs 163/2006

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Per la capacità economica e finanziaria, a pena di esclusione, dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediario autorizzati ai sensi del decreto legislativo n.385/1993 (in caso di R.T.C., ciascun soggetto del R.T.C. dovrà presentare la detta documentazione) unitamente a dichiarazione circa il fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) (in caso di R.T.C., ciascun soggetto del R.T.C. dovrà presentare la detta dichiarazione circa il rispettivo fatturato) pari ad almeno l'importo base d'asta del servizio o relativo a servizi similari.

Esperienza tecnica - professionale

2. esperienza di almeno tre anni in servizi alla persona svolti esclusivamente in favore della Pubblica Amministrazione, con elenco dei principali servizi analoghi prestati, l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi;
3. svolgimento nel settore dei servizi socio-assistenziali di precedenti attività nell'ultimo triennio 2012/2013/2014 per un importo non inferiore all'importo a base dell'appalto, precisando per incarico di chi, per quale periodo e con quale continuità, inviando una sintetica descrizione delle stesse; in caso di Raggruppamenti di prestatori di servizi e/o di Consorzi, tale requisito deve essere posseduto per i 2/3 dalla capofila e per 1/3, anche cumulativamente, dalle altre partecipanti e le dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna partecipante al raggruppamento e/o da ciascuna consorziata.

Art. 11 Criteri di valutazione e relativi parametri

Si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa intesa quale somma dei punti ottenuti relativamente ai seguenti elementi:

QUALITÀ DEL PROGETTO: punti 60

- 1) Analisi dei bisogni e conoscenza del territorio: max punti 8;
- 2) Articolazione del programma di gestione: max punti 16;
- 3) Completezza e chiarezza dell'esposizione progettuale: max punti 8;
- 4) Piano di formazione dei lavoratori con indicazione specifica degli argomenti, della metodologia e della professionalità dei formatori: max punti 8;
- 5) Modalità e strumenti di monitoraggio e di valutazione delle attività, della qualità del servizio e del grado di soddisfacimento dell'utenza: max punti 6;
- 6) Azioni e strumenti per una maggiore partecipazione e condivisione degli obiettivi del servizio da parte delle famiglie, degli utenti, delle istituzioni, ecc.: max punti 5;
- 7) Organizzazione e gestione risorse umane assegnate al servizio: max punti 9.

QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA: punti 15

1) Esperienza di gestione di servizi uguali a quelli oggetto della gara in periodi anteriori a quelli del triennio precedente alla data del bando: 1 punto per ogni semestre continuativo fino ad un massimo di 7 punti;

3) Capacità di attivazione e collaborazione con la rete dei servizi territoriali (pubblici e privati) per lo svolgimento di attività e servizi per anziani non autosufficienti documentato da protocolli e intese di collaborazione stipulati nel triennio precedente alla data del bando, da allegare in copia conforme all'originale dichiarata dal partecipante: 1 punto per ogni protocollo di durata non inferiore ad un anno per ogni anno fino ad un massimo di punti 8.

ELEMENTI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI COMPATIBILI CON LE FINALITÀ DEL SERVIZIO: punti 15

Servizi aggiuntivi, senza maggiori oneri per la stazione appaltante, di natura non occasionale e non marginali, diversi da quelli già previsti nel capitolato, proposti a supporto delle attività progettuali e coerenti con le stesse, dettagliatamente individuati : punti 2 per ognuno, per un massimo di 10 punti.

OFFERTA ECONOMICA: punti 10

All'offerta avente il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo, alle restanti offerte

verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula: $P = \text{prezzo più basso} / \text{prezzo offerto} \times 10$.

I punteggi verranno attribuiti, secondo valutazione discrezionale della Commissione, in valori assoluti e non per coefficienti.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del partecipante che avrà ottenuto il maggiore punteggio quale somma di tutti gli elementi sopra indicati.

Art.12

Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'impresa aggiudicataria, si potrà procedere ad una modifica quantitativa/ qualitativa delle prestazioni/figure professionali convenute.

Art. 13

Durata servizio

Con l'impresa aggiudicataria sarà stipulata apposita convenzione-contratto. L'Appalto decorrerà dalla data di inizio del servizio, concordato con il responsabile del Settore 1 " Politiche Sociali del Comune Capofila del distretto n. 1 – Responsabile Unico del Procedimento – anche sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto, ed avrà la durata di circa mesi 6 con la precisazione che non si procederà all'aggiudicazione del servizio nell'eventualità che il Ministero dell'Interno non concederà la proroga.

Alla scadenza del contratto e con provvedimento espresso, l'Amministrazione Comunale potrà rinnovare l'affidamento del servizio alle stesse condizioni per il periodo massimo di ulteriori 12 mesi, a condizione che vi sia la necessaria copertura finanziaria.

Art.14

Modalità di pagamento

Mensilmente l'impresa dovrà presentare al Comune Capofila fattura firmata dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da relazione mensile sull'attività svolta. Dovranno essere

allegati:

- fogli di presenza degli operatori vidimati dal responsabile della cooperativa;
- fogli di servizio firmati dagli utenti, riportanti analiticamente le prestazioni rese;
- prospetto analitico delle prestazioni migliorative offerte e rese nel mese di riferimento;
- dichiarazione comprovante la regolarità del pagamento delle imposte e tasse;
- autocertificazione attestante che sono stati effettuati i versamenti riferiti ai dipendenti impiegati nel servizio.
- Il pagamento avverrà entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura fatto salvo, in ogni caso, l'erogazione da parte dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno dei fondi a valere sul primo riparto del Piano di Azione Coesione per i servizi di cura (PAC Cura Anziani).
- Il pagamento verrà corrisposto in base all'effettivo servizio svolto nei Comuni del Distretto.
- Il pagamento avverrà con versamento sul conto cointestato dedicato di all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i pena la risoluzione del contratto e la revoca dell'aggiudicazione.

Art.15 Obblighi dell'affidatario

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

L'impresa è tenuta ad istituire, se la propria sede legale risulta fuori dal Comune di Vibo Valentia, entro 15 gg. dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, una propria sede operativa nel territorio del Comune di Vibo Valentia. Detta sede dovrà essere dotata di telefono e fax.

L'impresa affidataria al fine di avviare il servizio dovrà predisporre, di concerto con l'Ufficio di Servizio sociale e comunque entro giorni 15 dalla stipula della convenzione, apposito piano operativo di assistenza. In detto piano dovrà essere indicato: il numero di utenti assistiti, tempi, orari e modalità di effettuazione del servizio base.

Tutto il personale adibito alle attività del Servizio presta il proprio lavoro, senza vincoli di subordinazione nei confronti del Distretto, risponde del proprio operato esclusivamente ai responsabili dell'impresa affidataria che a sua volta è tenuta ad osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, prevenzione ecc.

Tutto il personale dovrà essere munito di un visibile cartellino identificativo contenente: generalità, qualifica e nome dell'impresa.

L'impresa si impegna a fornire, prima della Stipula della convenzione, oltre alla documentazione che sarà richiesta dall'ufficio:

- l'elenco nominativo del personale impiegato con le relative qualifiche e mansioni, nonché copia del titolo abilitante a svolgere il servizio e copia del contratto e/o lettera di assunzione firmata per accettazione da ogni operatore, dalla quale risulti la tipologia del contratto, la qualifica ed il livello d'inquadramento.
- polizze assicurative come specificato al successivo art. 18;
- piano operativo di fattibilità ove viene esplicitata l'articolazione temporale delle proposte di miglioramento offerte in sede di gara.
- autocertificazione analitica degli adempimenti effettuati all'interno della propria azienda ai sensi dell'art 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria, a semplice richiesta deve fornire sia in riferimento alla propria impresa, sia in riferimento alle eventuali imprese associate o consorziate: copia, in formato pdf, del libro unico del lavoro; copia buste paga relative al personale occupato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, espressamente quietanzate dai lavoratori

interessati (in alternativa dichiarazione dei lavoratori attestante l'ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite) e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci lavoratori impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto del contratto. Il personale del Servizio Sociale è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse non configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'amministrazione.

In caso di sciopero l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio di Servizio Sociale e ad effettuare le prestazioni che si rendessero essenziali per l'utenza assistita. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dipendenti dall'impresa dovranno comunque essere rese.

L'impresa deve garantire tutte le migliori offerte in sede di gara nei termini e con le modalità proposte ed in accordo con il Comune Capofila.

L'aggiudicatario rimane vincolato a fornire al Comune Capofila gli interventi aggiuntivi proposti che, se non saranno richiesti e fruiti dall'utenza assistita dovranno essere resi a favore di altrettanti soggetti appartenenti a fasce deboli come sarà indicato dal Distretto socio-sanitario n° 1 e/o comunque, soggetti a commutazione in servizi.

L'impresa aggiudicataria deve rispettare per il personale utilizzato nel servizio i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi di rinnovo vigenti, corrispondendo allo stesso i trattamenti economici previsti in relazione al profilo professionale posseduto ed alle mansioni espletate, con i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

il Comune Capofila si riserva di accertare a mezzo il proprio ufficio gli adempimenti di cui ai profili precedenti .

Art. 16 **Penalità**

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura compresa la mancata prestazione delle migliori progettuali, formeranno oggetto di regolare contestazione scritta e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi inadempienze della convenzione, il Comune Capofila è tenuto a formulare contestazione per iscritto concedendo un tempo massimo di gg. 7 (sette) per la rimozione delle medesime. Trascorso tale termine qualora l'impresa non abbia provveduto a sanarle, l'ufficio, provvederà alla risoluzione della convenzione stessa.

La risoluzione per inadempimento, anche accompagnata dalle sanzioni pecuniarie appresso indicate, non pregiudica il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Le sanzioni pecuniarie che saranno applicate nel caso di inadempienze del prestatore del servizio sono le seguenti :

- a) € 500,00 , nel caso di irregolarità contributivemesi per mese accertate presso Inps ed Inail.
- b) € 500,00 per ogni soggetto che risulti avere ottenuto dal Giudice un provvedimento contro il prestatore del servizio per retribuzioni non pagate del quale l'amministrazione ne è venuta a conoscenza.

La convenzione si intende risolta altresì, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nei seguenti casi:

- il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall' art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

reiterate e documentate inadempienze gli obblighi della convenzione;

mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza sotto il profilo

amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale.

Le contestazioni relative all'espletamento del servizio, quale la intempestiva comunicazione di eventuali interruzioni del servizio, le variazioni apportate al progetto con interventi non concordati, l'inottemperanza all'esecuzione di tutti i servizi previsti in convenzione compresi quelli migliorativi offerti in sede di gara saranno, contestati per iscritto e qualora le controdeduzioni adottate in tempi brevi dall'impresa non fossero ritenute valide, potrà essere disposta la trattenuta del 10% del compenso dovuto per il mese in corso di pagamento.

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme che regalano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'onere per il trasporto degli operatori, graverà esclusivamente sull'impresa aggiudicataria. Saranno parimenti a carica dell'aggiudicatario del servizio la spesa relativa alla sede, agli oneri assicurativi, telefono, arredi, materiale d'ufficio e quant'altro necessario per il corretto svolgimento del servizio.

Art.17 Compiti del Distretto

Il Distretto socio-sanitario n. 1 svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo nelle fasi di attuazione del servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'aggiudicatario. Compete allo stesso il controllo degli adempimenti previsti per legge. Consegnerà alla ditta aggiudicataria i PAI dei soggetti da prendere in carico e concorda tempi e modalità per la loro attivazione che dovrà avvenire entro un massimo di 7 giorni dalla consegna.

I servizi Sociali dei Comuni del Distretto n. 1 si impegnano a fornire all'aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, a garantire la vigilanza ed il controllo delle attività in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del Servizio.

Il RUP, previa contestazione degli addebiti, dichiarerà decaduto l'affidatario del Servizio nei seguenti casi:

1. Per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale impiegato dalla ditta appaltatrice.
2. Per manifesta e grave inadempienza degli obblighi assunti con il contratto di appalto.

Art.18 Organizzazione

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a collaborare con il Distretto socio-sanitario n.1 per verificare l'efficacia delle prestazioni rese ed attuare le indicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio e raccordarsi per l'organizzazione delle fasi del programma, dei tempi e delle modalità per soddisfare al meglio i bisogni dell'utenza e verificare l'attuazione delle migliorie progettuali da effettuare.

I servizi di assistenza domiciliare possono cessare prima della scadenza indicata in caso di:

- rinuncia formale dell'utente;
- decesso cambio di residenza (fuori distretto);
- ricovero presso strutture ospedaliere
- perdita dei requisiti.

Nell'eventualità di ricovero presso strutture ospedaliere o residenziali (RSA case di riposo) l'assistenza domiciliare viene sospesa.

Art.19
Poteri di controllo e vigilanza

Il Comune Capofila potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione dello stesso servizio, per verificare che l'esecuzione avvenga secondo il presente capitolato e le norme di legge.

Qualora dalle verifiche del servizio, vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e queste siano contestate dal RUP, con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, il Comune Capofila provvederà ad applicare le penali previste dal presente Capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.

Art 20
Divieto di trasferimento del contratto

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Parimenti è vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio.

Art.21
Infortunati e danni

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Dovrà, altresì, tenere indenne l'Amministrazione per danni diretti ed indiretti che potranno accadere all'impresa derivanti da fatti colposi di terzi. L'impresa aggiudicataria dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa, per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona. e R.C.T (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causate dal personale nell'esecuzione del servizio con un massimale per ciascuna polizza- e per ogni singolo sinistro non inferiore ad euro 500.000,00.

Le polizze dovranno essere trasmesse all'Ente prima della stipula del contratto. La presentazione delle polizze condiziona la stipula del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La polizza RCT dovrà, specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed anche i terzi estranei.

L'impresa aggiudicataria dovrà, altresì, presentare per gli eventuali autoveicoli che vengono impiegati nella gestione del servizio oggetto del presente appalto le coperture assicurative,. L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi in disponibilità al servizio. L'assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo. Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

L'impresa affidataria, inoltre, entro un mese dalla scadenza contrattuale, dovrà stipulare polizza fidejussoria a favore del Comune di Vibo Valentia capofila del Distretto, avente validità fino a due anni dalla conclusione dell'appalto, quale garanzia per la responsabilità solidale del committente in caso di mancato pagamento dello stipendio e/o di versamento di oneri riflessi da parte dell'Ente affidatario.

Art. 22

Spese

Restano a carico dell'impresa affidataria tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula del contratto, comprese quelle di bollo e di registro.

Art. 23

Cauzione

Il concorrente ai fini della partecipazione alla gara dovrà prestare, nei modi previsti nel disciplinare di gara, una cauzione provvisoria ai sensi dell'art.75 del D.lgs 163/2006 e s. m.i. Inoltre, a garanzia dell' adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'affidamento del servizio, l'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i , cauzione definitiva dell' ammontare netto dell' appalto.

Art. 24

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. il contratto nei seguenti casi:

- a. Mancato avvio del servizio;
- b. Interruzione del servizio senza giusta causa;
- c. Frode nell'esecuzione dei lavori;
- d. Inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi e modi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- e. Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- f. Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- g. Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h. Non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- i. Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'inadempimento delle norme del presente capitolato come pure le ingiustificate interruzioni del servizio per più volte o altre violazioni degli obblighi assunti, danno facoltà al Comune capofila di revocare l'affidamento e di continuare il servizio in danno dell'aggiudicatario salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 25
Subappalto

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso

Art. 26
Cessione del contratto

Per l'operatore economico aggiudicatario opera il divieto di cedere, anche parzialmente il contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art.27
Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art.28
Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore saranno devolute al Giudice competente del foro de comune Capofila.

Art.29
Trattamento dati sensibili

L'aggiudicatario si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano ed a comunicare, entro 10 giorni dall'inizio del Servizio, il nominativo del responsabile ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 " *Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del personale dell'aggiudicatario che materialmente ha accesso ai dati sensibili. Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità degli operatori economici concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del contratto.

Art.30
Rinvii Normativi

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni in materia contenute nelle norme di legge e regolamentari vigenti.